N. 1293-A-853-*bis*-A-275-*bis*-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **DE LEONARDIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

nella seduta del 24 aprile 1964

—

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AVOLIO, SERENI, MICELI, CURTI IVANO

Istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura

(*Già proposta di legge di iniziativa dei deputati* Avolio, Sereni, Miceli, Curti Ivano: « *Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della loro federazione e istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura* » (853). *Stralcio degli articoli 5, 13 e 14 adottato dalla XI Commissione permanente* (Agricoltura) *della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1964*).

E D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, BONOMI, VETRONE, ARMANI, RINALDI, GRAZIOSI, VALIANTE, BUFFONE, VIALE, AMADEO ALDO, CASTELLUCCI, RUSSO VINCENZO, SARTOR, FRANZO RENZO, RESTIVO, BONAITI, CAPPELLO, VICENTINI, DE MARZI FERNANDO, PREARO, STELLA, BALDI CARLO, ZUGNO, DEGAN, HELFER, SANGALLI, PUCCI ERNESTO, TANTALO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SORGI, RICCIO, LONGONI, GIGLIA, DE LEONARDIS, LATTANZIO

Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti

(Già numeri 2°) e 3°) dell'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa degli stessi proponenti (275). *Stralcio adottato dalla XI Commissione permanente* (Agricoltura) *della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1964).*

Presentata alla Presidenza il 9 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno degli obiettivi della politica agricola del Mercato comune europeo è quello di assicurare un reddito equo ai produttori attraverso la stabilizzazione del mercato dei prodotti agricoli. Operano, a tal fine, appositi regolamenti che tendono a stabilire un meccanismo di prezzi diretto a facilitare la circolazione dei prodotti agricoli all'interno del Mercato comune, salvaguardando, appunto, equi livelli di redditi.

In esecuzione di tali regolamenti vengono stabiliti prezzi denominati: indicativi, di soglia o di entrata e di intervento.

I prezzi indicativi, determinati annualmente dagli Stati membri in conformità delle decisioni del Consiglio dei Ministri del M.E.C., sono quelli che dovrebbero realizzare i produttori. Essi variano, in misura crescente, dalla zona di produzione eccedentaria a quella deficitaria.

Il prezzo di soglia, corrispondente a quello della zona più deficitaria, dopo aver dedotte le spese di commercializzazione, è rappresentato dal livello che il prodotto deve quotare per essere importato. L'eventuale differenza fra il prezzo del prodotto oltre il confine ed il prezzo di soglia viene colmata dal cosiddetto « prelevamento » che rappresenta il pagamento del predetto scarto. Tale congegno assicura l'allineamento dei prezzi esteri a quelli indicativi interni con la specifica precisazione che all'importazione si ricorre solo quando risulta consumato il corrispondente prodotto nazionale.

Il prezzo di intervento, che aumenta di una determinata aliquota nello spazio di due raccolti, è quello che lo Stato è obbligato a corrispondere agli operatori agricoli nel caso di conferimento del prodotto. Tale disciplina assicura un prezzo equo e garantisce la stabilità del mercato. Il prodotto conferito non può essere rivenduto ad un prezzo superiore a quello indicativo praticato nella zona del prodotto ammassato.

Per l'esercizio di tali complesse attività, il Governo propone la creazione di un organismo specializzato che possa operare adeguatamente. Con il disegno di legge in esame si intende istituire l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per espletare, a partire dal 1° luglio 1964, i compiti già assolti dalla Federazione dei consorzi agrari per i cereali e previsti dal Regolamento n. 19 della Commissione economica europea, nonché quelli che deriveranno dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari.

Queste le linee generali del disegno di legge, composto di 26 articoli e di 4 tabelle allegate.

L'articolo 1 prevede che i prezzi indicativi, d'intervento e di entrata sono determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) per ciascuna campagna in base ai

criteri stabiliti dal regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.). L'articolo 3 determina i suoi compiti e la data di inizio della sua attività. Gli articoli 4 e 5 prevedono la composizione degli organi direttivi dell'Azienda, mentre gli articoli 6 e 7 determinano i poteri del Presidente e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione. La nomina del Direttore ed i suoi compiti sono contemplati dall'articolo 8. L'articolo 9 costituisce un Ufficio di ragioneria ed un Ufficio della Corte dei conti per la contabilità ed il controllo dell'Azienda. L'articolo 10 che prevede l'esecuzione degli interventi di mercato vengono affidati a Cooperative, a Consorzi o loro organizzazioni o ad altri operatori riconosciuti idonei ed iscritti in un apposito albo. I servizi vengono affidati per asta pubblica o licitazione privata ed eccezionalmente a trattativa privata, secondo l'articolo 11, mentre gli articoli 12, 13 e 14 contemplano le modalità di esecuzione, gli obblighi dell'assuntore, le ispezioni e i controlli della gestione, nonché i fondi per le spese generali di funzionamento dell'Azienda.

Per la determinazione della pianta organica, le modalità di assunzione, il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, nonché la facoltà di avvalersi di esperti di materie economiche, merceologiche e tecniche commerciali statuiscono gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Il Consiglio di amministrazione delibera, a mente dell'articolo 22, la compilazione dello statuto.

I rimanenti articoli del disegno di legge prevedono le modalità di finanziamento per la commercializzazione del grano conferito e la determinazione dei relativi fondi.

Iniziato l'esame, in sede referente, la Commissione permanente dell'Agricoltura rilevò l'urgenza di approntare uno strumento indispensabile per la difesa dei cerealicoltori nell'imminenza del raccolto granario, sicché all'unanimità avanzo la richiesta, subito accordata, di esaminare il disegno di legge in sede deliberante.

Quindi su proposta del Presidente Sedati ed in accoglimento delle richieste dei proponenti, la Commissione decise di abbinare, all'esame del disegno di legge, gli articoli 5, 13 e 14 stralciati dalla proposta di legge n. 853 relativa alla « Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della loro Federazione e istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura » presentata dai deputati Avolio, Sereni, Miceli e Curti Ivano, nonché i punti 2 e 3 dell'articolo 3 della proposta di legge n. 275 relativa alla « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » presentata dai deputati Truzzi, Bonomi ed altri.

Con ampio ed approfondito dibattito le tesi dei rispettivi Gruppi sono state esaurientemente esaminate e confrontate, sicché nell'esame dei singoli articoli, il testo del disegno di legge è stato migliorato con l'accoglimento di opportune proposte e con il rigetto di quelle ritenute discriminatorie oppure in contrasto con l'interesse dei produttori agricoli, e, quindi, inaccettabili.

Le innovazioni più rilevanti, apportate al testo governativo, possono così riassumersi: concorso di rappresentanti sindacali nella formazione di alcune decisioni del Consiglio di amministrazione dell'azienda; maggiore restrizione della facoltà di delega al direttore, riservando alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione gli atti impegnativi; concessione agli Istituti di credito del privilegio sui prodotti conferiti, allo scopo di facilitare la provvista a qualunque assuntore del finanziamento necessario per le operazioni di ammasso; facoltà al Ministero della agricoltura di predisporre, nelle more dell'approvazione del presente disegno di legge, tutti gli adempimenti per il funzionamento dell'ammasso e successivo trasferimento alla A.I.M.A. delle spese, delle obbligazioni e dei contratti a tale scopo assunti; stralcio della regolazione degli oneri a carico dello Stato relativi ai primi due anni della commercializzazione del grano in applicazione del Regolamento comunitario n. 19.

Nel corso della discussione ed approvazione del disegno di legge in Commissione alcune importanti richieste dell'opposizione sono state accolte, mentre giustificate e motivate ragioni hanno consigliato il rigetto di altre. Ma il Gruppo comunista, dopo l'approvazione dell'intero disegno di legge, dimentico dell'urgenza di apprestare uno strumento di difesa dei cerealicoltori, ha chiesto la remissione in Aula del provvedimento.

Occorre, perciò, riprendere ora l'esame del già discusso e rielaborato disegno di legge diretto a stabilizzare il mercato cerealicolo ed a creare le premesse per assicurare un equo reddito ai produttori agricoli.

DE LEONARDIS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

ART. 1.

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.

ART. 2.

È istituita presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

ART. 3.

Dal 1° luglio 1964, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla federazione italiana dei consorzi agrari.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

ART. 4.

Sono organi dell'azienda:
il presidente;
il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il ministro per l'agricoltura e le foreste.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

a) *identico;*

del ministro per l'agricoltura e le foreste, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del ministero del tesoro;

e) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del ministero dell'industria e del commercio;

f) da un consigliere di Stato, designato dal presidente del consiglio di Stato;

g) da due esperti.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *g*) sono nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

ART. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato:

b) *identico;*

c) *identico;*

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *h*) sono nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda.

ART. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore che sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti di cui al successivo articolo 10 ed assolve per delega, salvo notifica, del consiglio di amministrazione determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*), *g*), *h*), *l*) dell'articolo precedente.

ART. 9.

Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore, scelto tra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*) ed *h*) dell'articolo precedente.

ART. 9.

Identico.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda.

ART. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

La iscrizione nell'albo è fatta su domanda dell'interessato con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda, che accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente.

ART. 10.

Identico.

Identico.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

ART. 11.

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente rico-

nosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

ART. 11.

I servizi di cui all'articolo precedente sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

ART. 12.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, compresi quelli derivanti da forza maggiore, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

ART. 12.

I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Identico.

ART. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Identico.

Identico.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

I proventi di cui al precedente comma sono destinati dall'azienda ad iniziative a favore dell'agricoltura.

ART. 13.

L'azienda ha facoltà di disporre accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge e di adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 14.

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 15.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della

Identico.

Soppresso.

ART. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

ART. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 24, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale in servizio presso gli enti o sezioni di riforma fondiaria, che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno due anni presso i suddetti enti o sezioni, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per la nomina alle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, del ruolo dei servizi contabili e del ruolo del personale esecutivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti dei posti portati in aumento, in ciascuno di essi, dal precedente articolo 15.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 7 anni e rivestito la qualifica di capo servizio o di capo ufficio o similare da almeno un anno, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione del ruolo amministrativo e di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

Analogamente, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 7 anni, in categoria corrispondente a quella del ruolo per i servizi contabili del ministero dell'agricoltura e delle foreste, può partecipare ad apposito concorso, ad esso riservato, per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario contabile del ruolo dei servizi contabili, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

La partecipazione ai concorsi di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impie-

ART. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale in servizio presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno due anni presso i suddetti enti o sezioni, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per la nomina alle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, del ruolo dei servizi contabili e del ruolo del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti dei posti portati in aumento, in ciascuno di essi, dal precedente articolo 17.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 7 anni e rivestito la qualifica di capo servizio o di capo ufficio o similare da almeno un anno, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione del ruolo amministrativo e di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, nei limiti dell'aumento d'organico previsto nel precedente articolo 17.

Analogamente, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 7 anni, in categoria corrispondente a quella del ruolo per i servizi contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può partecipare ad apposito concorso, ad esso riservato, per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario contabile del ruolo dei servizi contabili, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 17.

Identico.

go, escluso quello dell'età, il cui limite viene fissato a 50 anni, nonché al possesso dei titoli di studio previsti per l'ammissione ai rispettivi ruoli organici.

ART. 17.

Per il personale nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli, ai sensi dell'articolo 16, va valutato, ai fini della progressione di carriera, il servizio prestato presso gli enti e sezioni di riforma fondaria, fino al limite di tre anni.

ART. 1 .

Le modalità dei concorsi di cui all'articolo 16 sono determinate dal ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

ART. 19.

Al personale transitato nei ruoli organici del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in virtù del precedente articolo 16, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti e sezioni di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 20.

In attesa che siano attuati gli organici di cui alla presente legge, il ministero dell'agricoltura e delle foreste può operare il distacco, presso l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, di personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, fino al limite delle unità portate in aumento dalle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge, nei corrispondenti ruoli organici.

La corresponsione degli assegni al personale, che in virtù del precedente comma verrà distaccato dagli enti e sezioni di riforma fondiaria presso l'azienda, sarà effettuata imputando la spesa ai rispettivi capitoli del bilancio dell'azienda.

ART. 21.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

ART. 19.

Per il personale nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli, ai sensi dell'articolo 18, va valutato, ai fini della progressione di carriera, il servizio prestato presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, fino al limite di tre anni.

ART. 20.

Le modalità dei concorsi di cui all'articolo 18 sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

I concorsi saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

Al personale transitato nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in virtù del precedente articolo 18, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti e sezioni di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adotto di concerto, dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

ART. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 11 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

ART. 23.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il ministro per il tesoro in relazione ai prelievi provvede con proprî decreti alle varia-

ART. 24.

Identico.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

ART. 25.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino alla entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 26.

Identico.

Identico.

Il Ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con proprî decreti alle

zioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 24.

Agli oneri di cui agli articoli 14 e 23 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

ART. 25.

Per la regolazione degli oneri a carico dello Stato relativi agli esercizi 1962-63 e 1963-64 e derivanti dalle operazioni di commercializzazione del grano, previste dal regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, cui si farà fronte, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 7 miliardi, con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olî di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e, per lire 9 miliardi, con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

ART. 26.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Identico.

ART. 27.

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 26 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Soppresso.

ART. 28.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I.

(Sostituisce la tabella 1 annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo amministrativo centrale e periferico.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale	7	—	7
670	Ispettore generale	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1ª classe.			
271	Consigliere di 2ª classe.	235	+ 11	246
229	Consigliere di 3ª classe.			
	TOTALI . . .	465	+ 24	489

TABELLA II.

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste	—	—	—
670	Ispettore generale	90	+ 1	91
500	Ispettore capo	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore	545	+ 8	553
325	Ispettore principale			
271	Ispettore	980	+ 10	990
229	Ispettore aggiunto.			
	TOTALI . . .	1.903	+ 24	1.927

TABELLA I.

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Identica.

TABELLA II.

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Identica.

TABELLA III.

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile	110	+ 8	118
271	Segretario contabile			
229	Segretario contabile aggiunto	280	+ 16	296
202	Vice Segretario contabile.			
	TOTALI . . .	500	+ 30	530

TABELLA IV.

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore	32	+ 1	33
271	Archivista capo	100	+ 2	102
229	Primo Archivista	220	+ 7	227
202	Archivista			
180	Applicato.	648	+ 10	658
157	Applicato aggiunto			
	TOTALI . . .	1.000	+ 20	1.020

TABELLA III.

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

Identica.

TABELLA IV.

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Identica.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 853-*bis*

ART. ...

(*già articolo 5*)

È istituito alle dipendenze del Ministero delle partecipazioni statali l'Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura incaricato delle seguenti funzioni:

a) svolgere, per conto dello Stato, le operazioni commerciali attinenti a prodotti agricoli, che debbano essere compiute in base ad accordi internazionali, a deliberazioni della Comunità economica europea, a leggi dello Stato, o comunque deliberate dagli organi competenti nel pubblico interesse;

b) istituire e presiedere alla gestione degli impianti collettivi di cui all'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) presiedere alla conservazione e alla gestione delle attrezzature e delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 4, secondo comma, della presente legge limitatamente a quelle di carattere nazionale o interregionale;

d) presiedere e coordinare le gestioni volontarie o obbligatorie di ammasso di prodotti agricoli;

e) svolgere attività economica di difesa della produzione agricola mediante acquisti e vendite sui mercati esteri di prodotti o di mezzi di approvvigionamento, ad evitare il formarsi e il consolidarsi di situazioni di monopolio privato;

f) assumere le iniziative necessarie al migliore svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, stabilendo, se del caso, apposite convenzioni con gli istituti finanziari e bancari;

g) affidare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'Ente ai consorzi agrari, stabilendo allo scopo apposite convenzioni e disciplinari.

ART. ...

(*già articolo 13*)

L'Ente di cui all'articolo 5 ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è retto da un consiglio di amministrazione così costituito:

due rappresentanti designati dal Ministero delle partecipazioni statali di cui uno con funzione di presidente dell'ente:

due rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di vice presidente dell'ente;

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

tre rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri del bilancio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;

un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute.

Il controllo contabile dell'ente viene esercitato da un comitato di revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designati, nell'ordine, da rappresentanti dei ministeri del bilancio, con funzione di presidente, del tesoro, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.

Il fondo di dotazione dell'Ente è costituito dai beni ad esso trasferiti con la presente legge.

ART. ...

(*già articolo 14*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per il funzionamento dell'ente istituito con l'articolo 5 della presente legge.

N. 275-*bis*

ARTICOLO UNICO.

.

2°) curare la difesa dei prezzi dei prodotti, predisponendo i mezzi necessari per il conseguimento di valori remunerativi e la stabilizzazione dei mercati su livelli equi;

3°) attuare, anche con l'ausilio delle Organizzazioni tecnico-economiche, esistenti nello specifico ramo di produzione, una comune organizzazione di mercato per il prodotto di specifica competenza, effettuando la vendita del prodotto conferito per conto degli interessati.